



COMUNE DI BINAGO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20 dicembre 2006 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16 gennaio 2023, n. 42 del 24 luglio 2023, n. 46 del 11 settembre 2023, n. 3 del 12 marzo 2024 e con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04 settembre 2024 e n. 1 del 15 gennaio 2025 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2025.

TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

ARTICOLO 1 - RICHIAMO NORMATIVO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi:

- dell'art. 9 legge regionale n. 1 /1986;
- dell'art. 12 della Legge n.241 del 7/8/1990,
- dell'art. 22 della Legge n.412 del 30.12.1991,
- del Decreto Legislativo n.109 del 31/3/98,
- del DPCM n. 221 del 7/5/99
- del Decreto Legislativo n.130 del 3/5/2000.
- dell'art.25 della legge 328/2000

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni:

1. I cittadini residenti nel territorio comunale e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo n.286/1998; ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art.129, comma 1, lettera H del decreto legislativo n.118/1988;
2. Gli enti giuridici riconosciuti o non riconosciuti che non perseguono scopo di lucro, le associazioni, i comitati, le fondazioni e le istituzioni dai cui statuti sia rilevabile che non esercitano attività commerciali e in mancanza di statuti, dichiarino espressamente di non svolgere attività commerciali.

TITOLO II - PERSONE FISICHE

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale sono attivati i seguenti servizi:

- a) Interventi ad integrazione del reddito
- b) Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa
- c) Agevolazioni di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
- d) Assistenza domiciliare e servizi integrativi
- e) Interventi semiresidenziali
- f) Interventi residenziali
- g) Interventi obbligatori

ARTICOLO 4 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 3, si recepisce il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 5, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013;
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni a favore di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013;
4. Per la richiesta di contributi economici finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria del DPCM 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni a favore di minori, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPCM 159/2013.
6. È facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, presentare un ISEE corrente, in base al quale sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. In assenza di presentazione dell'attestazione ISEE, non si potrà dare corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti. In tal caso, l'utente è tenuto al pagamento della retta nella misura intera.
8. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale come meglio specificato nelle tabelle degli articoli successivi.
9. L'amministrazione per motivate esigenze, comprovate dal Servizio Sociale, può derogare dal criterio secondo l'indicatore ISEE, quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.
10. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell'integrazione del reddito, dell'integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.
11. Costituisce motivo di esclusione o di revoca dell'agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall'Assistente sociale.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

1. Interventi economici

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro e in alternativa mediante buoni e voucher.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative al soddisfacimento di bisogni fondamentali, gli interventi di natura socio-sanitaria e comunque valutabili dal Servizio Sociale.
- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige adeguata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
- e) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidamente

e, in grado di provvedere, ai sensi dell'art.433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.

- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere **un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00=**
- g) È consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente, per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale.
- h) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante.

ARTICOLO 6 – INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Borse lavoro e tirocini formativi

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
- b) I Servizi Sociali, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante, sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile di servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di **€ 500,00=** in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

2. Servizi di Formazione all'Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali

- a) Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) I Servizi Sociali, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'equipe specialistica di competenza.
- c) In relazione all'Indicatore della situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura di cui alla Tabella A:

TABELLA A

FASCIA ISEE	Percentuale di riduzione
Da € 0,00 a € 7.500,00	40%
Da € 7.500,01 a € 8.500,00	30%
Da € 8.500,01 a 10.000,00	20%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	10%

- d) È consentita la deroga dei limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.
- e) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONE DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Asili Nido

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido o micronido convenzionati con il Comune di Binago.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione ISEE in corso di validità e, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo della retta di frequenza nella seguente misura:

TABELLA F

FASCIA ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUTO
Da 0,00 a 25.000,00	10%
Oltre 25.000,01	0%

- e) L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) È consentita la deroga dei limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale.
- g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante direttamente all'ente gestore dell'asilo nido o micronido.

2. Altri Servizi

- a) Il Comune compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi di tipo socio- assistenziale ed educativo sino ad un massimo di **€ 450,00 per intervento**.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) I Servizi Sociali svolgono l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio- economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella misura di cui alla Tabella B:

TABELLA B

FASCIA ISEE	Percentuale di riduzione
Da € 0,00 a € 7.500,00	40%
Da € 7.500,01 a € 8.500,00	30%

Da € 8.500,01 a 10.000,00	20%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	10%

- e) Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo spettante.
- f) È consentita la deroga dei limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale.

3. Scuola materna

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alla scuola materna (bambini da tre a sei anni) convenzionata presente sul territorio di Binago;
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione ISEE in corso di validità e, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo della retta di frequenza (fissa) nella seguente misura:

TABELLA E

FASCIA ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUTO
Non oltre 0,00	100%
Da 0,01 a 8.000,00	50%
Da 8.000,01	0%

- e) L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) È consentita la deroga dei limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.
- g) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla concessione del contributo spettante in favore del richiedente e all'erogazione del contributo in favore della scuola materna.

4. Servizio di trasporto sociale

- a) Il Comune di Binago, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, garantisce agevolazioni economiche agli utenti in condizioni di difficoltà economica, al fine di favorire l'accesso al servizio di trasporto sociale.
- b) Gli utenti con un valore ISEE pari o inferiore a € 7.500,00 hanno diritto a una riduzione della quota di compartecipazione al servizio di trasporto sociale, secondo le seguenti modalità:
 - è dovuto un importo fisso pari alla quota prevista per i trasporti all'interno del Comune;
 - per i trasporti al di fuori del Comune, è dovuto inoltre il 30% della quota di rimborso per la tratta.
- c) La riduzione è applicabile esclusivamente ai trasporti di natura socio-sanitaria continuativa, che si verificano almeno una volta al mese.
Per accedere alla riduzione, l'utente deve presentare idonea documentazione attestante la necessità e la regolarità dei trasporti, con indicazione della frequenza prevista.
- d) È consentita la deroga del limite ISEE di cui sopra precedente per riscontrate situazioni quali

per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.

5. Servizio di ristorazione scolastica

- a) Il Comune di Binago, compatibilmente con le risorse stanziare nel bilancio comunale, può riconoscere una riduzione del costo del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni e delle alunne frequentanti la Scuola Primaria "Dante Alighieri" e residenti nel Comune di Binago, appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE minorenni in corso di validità pari o inferiore a € 10.000,00.
- b) La richiesta di riduzione deve essere presentata contestualmente all'iscrizione al servizio di refezione scolastica. In caso di variazione delle condizioni economiche o familiari, la richiesta può essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico.
- c) Le riduzioni vengono applicate secondo le seguenti fasce ISEE:
 - ISEE minorenni fino a € 8.000,00 → riduzione del 50% sulla tariffa prevista;
 - ISEE da € 8.001,00 a € 10.000,00 → riduzione del 30% sulla tariffa prevista;
 - ISEE superiore a € 10.000,00 → nessuna riduzione.
- d) Qualora le richieste pervenute comportino una minore entrata complessiva ritenuta non sostenibile, verrà formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
 - ISEE minorenni fino a € 5.000,00 → 5 punti;
 - ISEE minorenni da € 5.001,00 a € 8.000,00 → 3 punti;
 - presenza di un solo genitore nel nucleo familiare → +2 punti;
 - entrambi i genitori occupati → +1 punto;
 - presenza di più figli iscritti al servizio → +1 punto per ciascun figlio oltre il primo;
 - presenza di fragilità sociali certificate dal Servizio Sociale comunale → +3 punti.
- e) In presenza di particolari e documentate situazioni di disagio, rilevate e attestate dal Servizio Sociale comunale, può essere concessa deroga ai limiti ISEE indicati al presente articolo.

ARTICOLO 7 BIS – RIDUZIONE COSTO DELL'AFFITTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE SITI IN "VILLA BOFFI AMALIA"

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, concede agli affittuari degli alloggi in locazione siti in Villa Amalia di pagare in misura ridotta il canone di affitto.
- b) Al fine di beneficiare della riduzione, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di una riduzione del canone mensile nella misura di cui alla Tabella C

TABELLA C

FASCIA ISEE	Percentuale di riduzione
Da Euro 0 a Euro 3.000,00	40 %
Da Euro 3.001,00 a Euro 7.000,00	30 %
Da Euro 7.001,00 a Euro 10.000,00	20 %
Oltre Euro 10.000,00	0 %

- d) È consentita la deroga dei limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.
- e) Il Responsabile del servizio, con proprio provvedimento, stabilisce la riduzione spettante.

ARTICOLO 8 – ASSISTENZA DOMICILIARE

- a) Il Comune organizza compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il servizio di Assistenza Domiciliare quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale o educativa (ADM) prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori e disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni socio- assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione dei pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in prestazioni di tipo educativo dirette allo sviluppo e crescita dei minori e delle persone in difficoltà.
- b) Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale o educativa il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) I Servizi Sociali:
 - Svolgono l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare.
 - Verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso gli strumenti peculiari della professione.
 - Adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

TABELLA D

FASCIA ISEE	Percentuale a carico dell'utente
Da Euro 0 a Euro 3.000,00	40 %
Da Euro 3.001,00 a Euro 7.000,00	65 %
Da Euro 7.001,00 a Euro 10.000,00	85 %
Oltre Euro 10.000,00	100 %

- e) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.
- f) Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo spettante.

ARTICOLO 9 - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI

1. Centri Diurni Anziani

- a) I Centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio nei periodi notturni.
- b) Al fine di ottenere un contributo sulle rette di frequenza o sul costo del trasporto, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del Comune allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza e compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune interviene con un contributo economico sulle spese di frequenza e/o di trasporto documentate nella misura, di cui alla TABELLA A, per un massimo di **€ 750,00**.

TABELLA A

FASCIA ISEE	Percentuale di riduzione
Da € 0,00 a € 7.500,00	40%
Da € 7.500,01 a € 8.500,00	30%
Da € 8.500,01 a 10.000,00	20%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	10%

- d) Il Responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

ARTICOLO 10 – INTERVENTI RESIDENZIALI

- a) Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
- b) L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
- c) Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
- d) Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi Sociali del comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- e) I Servizi Sociali sono tenuti ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art.591 del codice penale.
- f) L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

TABELLA A

FASCIA ISEE	Percentuale di riduzione
Da € 0,00 a € 7.500,00	40%
Da € 7.500,01 a € 8.500,00	30%
Da € 8.500,01 a 10.000,00	20%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	10%

- g) È consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni rilevabili dal Servizio Sociale.
- h) Qualora il richiedente sia titolare di provvidenze non rientranti nel calcolo dell'ISEE, il responsabile determina la misura con la quale detti fondi possono essere utilizzati per il pagamento della retta ad ulteriore riduzione delle percentuali a carico del Comune di cui alla tabella sopra esposta.
- i) Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente.

ARTICOLO 11 – INTERVENTI OBBLIGATORI

All'assegnazione ed erogazione di benefici economici di qualsiasi natura, previsti da disposizione di legge, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da deliberazioni degli organi socio-sanitari, il Responsabile del Servizio provvede secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime.

ARTICOLO 12 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE TABELLE

I valori delle tabelle verranno aggiornati annualmente con adeguamento di legge dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall'ISTAT nella misura del 100%.

TITOLO III - ENTI GIURIDICI

ARTICOLO 13 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E ITER PROCEDURALE

1. I benefici economici in favore degli enti giuridici come definiti all'art.2, sono erogati in rapporto alle risorse finanziarie disponibili in bilancio per finalità sociali, assistenziali, culturali, didattiche e sportive, in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o di iniziative di carattere pubblico, raccordati con eventuali attività comunali.
2. I soggetti in questione sono obbligati a trasmettere copia del bilancio consuntivo relativo all'anno solare in cui è stato erogato il beneficio economico, corredato di una relazione descrittiva delle attività realizzate con i fondi erogati dall'Amministrazione comunale.
3. Gli enti che per legge non sono tenuti alla redazione del bilancio consuntivo invieranno al Comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati destinatari dei benefici economici in argomento, una relazione descrittiva delle attività realizzate con i fondi erogati dall'Amministrazione comunale e che indichi anche le risorse finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti.
4. La mancata consegna dei documenti di cui ai due precedenti commi da parte di un soggetto beneficiario, comporta la sospensione dell'erogazione di ulteriori benefici allo stesso soggetto, fino a quando tali documenti non saranno trasmessi.
5. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dei destinatari dei benefici economici di cui al presente articolo, è in facoltà del Comune esprimere rilievi o suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive concernenti rispettivamente le iniziative che i soggetti intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.
6. Per l'erogazione dei benefici economici agli enti di cui al presente articolo, il responsabile del servizio deve specificare nei provvedimenti adottati l'entità dell'intervento e le motivazioni per le quali esso è concedibile. In presenza di più richieste che non possano essere integralmente soddisfatte nei termini di cui ai commi precedenti, sarà predisposta, a cura della Giunta Comunale, un'apposita graduatoria privilegiando gli enti che hanno sede nel territorio comunale e, nell'ambito di questi ultimi, quelli che hanno previsto nei loro statuti rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, con diritto di voto. I benefici economici saranno assegnati sulla base della graduatoria predisposta ed in rapporto ai fondi disponibili.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

ARTICOLO 15 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. A cura del Responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n.118.

2. L'Albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le disposizioni previste nel precedente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari e successive modificazioni e integrazioni.